

S.A.T.A.P. S.p.A.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA A21 SERV/03/18
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPECIALI ESISTENTI SULLA TRATTA AUTOSTRADALE A21 TORINO –
ALESSANDRIA - PIACENZA

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da S.A.T.A.P. S.p.A. con sede legale in Torino, Via Bonzanigo n. 22; alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento dell'esecuzione delle attività necessarie per effettuare la manutenzione di Impianti Speciali esistenti sulla tratta autostradale A21 Torino – Alessandria - Piacenza, come meglio specificato nel progetto allegato.

L'affidamento è stato disposto con determina a contrarre del 5 giugno 2018 e avviene mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Il luogo di esecuzione dei servizi è l'Autostrada A21 Torino – Alessandria - Piacenza.

CIG 7517006D93.

Il Responsabile del Procedimento è Ing. Natalino Valter Re, *PEC dirleg.satap@legalmail.it*

Il Direttore dell'esecuzione viene comunicato alla firma del contratto.

Si precisa che ai fini del pre

sente documento per Codice si intende il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Capitolato Speciale Norme generali
- b) Capitolato speciale Norme Tecniche
- c) Schema di contratto;
- d) Elaborati di sicurezza
- e) Quadro economico
- f) Elenco prezzi unitari;
- g) Elaborati progettuali.

La documentazione di gara è disponibile accedendo a <ftp://ftp.satapweb.it> (da inserire nella barra degli indirizzi del browser utilizzato) accedendo all'area riservata utilizzando username **GARASERV0318** e password **SERV0318**.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC dirleg.satap@legalmail.it, almeno **10** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in seguito al termine indicato. Si precisa che non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite al più tardi 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione

delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.satapweb.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dirleg.satap@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Appalto è composto da un unico lotto poiché la tipologia del servizio non rende possibile la suddivisione in lotti funzionali, trattandosi di un'unica rete impiantistica, né risulterebbe economicamente conveniente.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore stimato a base di gara al netto degli oneri di sicurezza €	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €
1	Esecuzione delle attività necessarie per effettuare la manutenzione di Impianti Speciali esistenti sulla tratta autostradale A21 Torino – Alessandria - Piacenza	50230000-6	P	2.108.923,33	22.426,12
Importo totale a base di gara comprensivo di oneri di sicurezza				2.131.349,45	

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri di sicurezza è riferito all'intera durata contrattuale, opzioni incluse (48 mesi).

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a € 22.426,12 oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è autofinanziato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per 24 mesi pari a € 567.720,55 e per l'eventuale proroga di ulteriori 24 mesi pari a € 567.720,55, calcolati sulla base dei seguenti elementi: stima per la totalità delle ore di manodopera.

4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 24 (ventiquattro) mesi escluse le eventuali proroghe.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il l'appalto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 (ventiquattro mesi), per un importo:

€ 1.065.674,72, al netto di Iva di cui € 11.213,06 per oneri di sicurezza.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa" in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma alla procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. n.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore: a € 1.065.674,73 IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto per garantire la partecipazione alla presente procedura di concorrenti che abbiano una solidità finanziaria adeguata per svolgere il servizio di che trattasi.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili almeno pari a: € 745.972,30 oltre IVA

Il settore di attività è "manutenzione impianti speciali".

Tale requisito è richiesto per qualificare operatori economici che abbiano specifica esperienza nell'esecuzione delle attività oggetto di appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: originale o copia di una certificazione rilasciata dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, dalla quale si evinca l'oggetto delle prestazioni, l'importo e il periodo di esecuzione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

d) esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (fornitura "di punta") un servizio analogo (riparazione e manutenzione impianti elettrici stradali) di importo minimo pari a € 639.404,83 ovvero, in alternativa, di due servizi analoghi di importo non inferiore a € 1.065.674,73.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copie dei contratti stipulati e relative fatture quietanzate nel periodo in argomento.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE:

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.**

a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. d)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.**

a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo

articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 comma 1 del Codice, redatta secondo gli schemi tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 83 del 10 aprile 2018, pari al 2% dell'importo a base di gara ossia € 42.626,99, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento mediante bonifico presso conto dedicato di S.A.T.A.P. S.p.A. - INTESA SANPAOLO S.p.A. FILIALE DI TORINO 03, VIA PIFFETTI n. 1/A -IBAN IT96 V 03069 01003 100000017443; ovvero mediante attestazione di deposito di titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, valutati al corso del deposito, presso il medesimo Istituto bancario, **indicando come causale il riferimento dell'appalto, ivi compreso il Codice CIG**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 83 del 10 aprile 2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**.

Il concorrente può effettuare il sopralluogo autonomamente e presentare dichiarazione in tal senso, oppure può richiedere di partecipare a una visita guidata con i tecnici della Stazione Appaltante.

Per esigenze organizzative e di sicurezza, i giorni durante i quali sarà possibile effettuare il sopralluogo guidato con i tecnici della Stazione Appaltante sono i seguenti: 26/06/2018, 04/07/2018 e 17/07/2018, in tali date è prevista la possibilità di effettuare i sopralluoghi alternativamente o alle ore 10:00 o alle ore 14:00, con ritrovo e partenza presso l'Ufficio Manutenzione S.A.T.A.P. S.p.A. presso la barriera autostradale di Villanova d'Asti sull'autostrada A21 Torino – Alessandria - Piacenza.

Si precisa, che il sopralluogo guidato va prenotato con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data scelta, inviando all'indirizzo dirtec.satap@legalmail.it una PEC di richiesta con il seguente oggetto "**GARA A21 SERV/03/18 - prenotazione sopralluogo**" il testo della richiesta deve indicare:

- a) i dati identificativi dell'Operatore Economico richiedente, il nominativo del soggetto che interverrà al sopralluogo e allegare la relativa **delega** qualora il soggetto che effettuerà il sopralluogo non sia legale rappresentante/titolare o direttore tecnico così come risultanti dal certificato CCIAA/Albo/Registro;
- b) il giorno e l'ora in cui si richiede di effettuare il sopralluogo;
- c) deve allegare le deleghe previste per i soggetti raggruppati consorziati ecc.

L'assenza di riscontro alla mail di richiesta significa che la prenotazione è andata a buon fine.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

Attestazione inerente pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.A.C., scegliendo tra le modalità di cui alla vigente deliberazione dell'Autorità. Il mancato pagamento entro il termine di presentazione dell'offerta costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1300 del 20 dicembre 2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto è pari a € 140,00.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I concorrenti devono presentare un plico contenente l'offerta e la documentazione, detto plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, entro il termine indicato nel bando, esclusivamente all'indirizzo di S.A.T.A.P. S.p.A., Via Bonzanigo n. 22 10144 Torino. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 17 presso l'indirizzo di cui sopra. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni e riportare la seguente dicitura "**GARA A21 SERV/03/18 - Esecuzione delle attività necessarie per effettuare la manutenzione di Impianti Speciali esistenti sulla tratta autostradale A21 Torino – Alessandria - Piacenza – CIG 7517006D93 – scade il 23/07/2018 ore 12:00**". Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "GARA A21 SERV/03/18 - Esecuzione delle attività necessarie per effettuare la manutenzione di Impianti Speciali esistenti sulla tratta autostradale A21 Torino – Alessandria - Piacenza – CIG 7517006D93 Busta A - Documentazione amministrativa";
- "GARA A21 SERV/03/18 - Esecuzione delle attività necessarie per effettuare la manutenzione di Impianti Speciali esistenti sulla tratta autostradale A21 Torino – Alessandria - Piacenza – CIG 7517006D93 Busta B - Offerta Tecnica";
- "GARA A21 SERV/03/18 - Esecuzione delle attività necessarie per effettuare la manutenzione di Impianti Speciali esistenti sulla tratta autostradale A21 Torino – Alessandria - Piacenza – CIG 7517006D93 Busta C - Offerta Economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A — Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- i. Domanda di partecipazione;
- ii. DGUE;
- iii. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

I documenti di cui ai punti i, ii e iii devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura) e deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui al **Mod. A)** e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione in formato elettronico editabile sul sito della Società www.satapweb.it (**Mod B**), secondo quanto di seguito indicato. Gli operatori economici devono sottoscrivere con firma digitale il DGUE compilato, copiarlo su un cd rom o una chiavetta e inserire il supporto prescelto nella busta A.

Il concorrente compila:

✓ **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico firmato digitalmente dall'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) Dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto, sia facoltativo che necessario, si richiede la compilazione da parte del concorrente della sezione D

- 7) Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice indica la terna dei subappaltatori proposti e, oltre a compilare la sezione D, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico firmato digitalmente dal subappaltatore, contenente informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV parti di competenza e alla parte VI oltre a una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b bis) e comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

✓ **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D), inoltre allega un'autocertificazione circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b bis) e comma 5 *lett. f-bis e f-ter del Codice*.

✓ **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare;

✓ **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, con la quale:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. bbis) e comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante, Codice Etico di Comportamento predisposto in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito internet www.satapweb.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 6) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 7) dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, a tal fine, eseguendo autonomamente un attento e approfondito sopralluogo, all'esito del quale dichiara di aver assunto tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno le modalità esecutive del servizio;

oppure

dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, a tal fine, eseguendo un attento e approfondito sopralluogo guidato dai tecnici della Stazione Appaltante, all'esito del quale dichiara di aver assunto tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno le modalità esecutive del servizio;

- 8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica
- 9) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998, all'art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006;
- 10) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- 11) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, possono essere rese utilizzando preferibilmente il modello **Mod. A)** messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

15.3.2 Documentazione a corredo:

Il concorrente allega:

- 12) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- 13) documento in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- 14) copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 15) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. nella misura indicata al punto 12. Del presente Disciplinare.

15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati:

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3. possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

16.1 Nella busta "B – Offerta Tecnica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, una dettagliata **relazione tecnica descrittiva in originale cartaceo** di max 30 pagine, con una sola facciata scritta per pagina (totale max 30 facciate scritte) in formato A4 e con carattere non inferiore a corpo 10. Sono ammessi anche in allegato alla relazione (ossia in aggiunta alle 30 pagine) fogli con formato

A3 solo contenenti disegni/grafici illustrativi dei contenuti della relazione e fogli formato A4 per i soli Curriculum Vitae.

16.2 Deve essere prodotta anche una copia integrale su CD (compresi gli allegati) **in formato non editabile**.

16.3 La relazione deve contenere una sezione dedicata a ciascuno dei criteri di valutazione indicato al punto 18.2 nell'ambito delle quali dovranno essere descritti gli aspetti oggetto di valutazione sulla base dei criteri motivazionali di cui al punto 18.5:

Segnatamente il concorrente, nella predisposizione della relazione facente parte dell'offerta tecnica deve descrivere in apposita sezione gli aspetti qualitativi del servizio che propone ai fini di dare esecuzione all'appalto e che costituiranno in ogni caso impegno vincolante per il concorrente aggiudicatario da trasfondersi nel contratto d'appalto. Possono anche essere formulate proposte di miglioramento operative anch'esse vincolanti, fermo restando che tali proposte non possono avere natura di varianti al servizio posto a base di gara, né contrastare con le norme applicabili né ridurre i contenuti minimi tecnici e di sicurezza previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati in materia di sicurezza. Alla relazione devono essere allegate documentazione fotografica, certificazioni di qualità e quant'altro ritenuto necessario per una descrizione esauriente della proposta.

Tale relazione è articolata con apposite sotto sezioni che devono sviluppare gli aspetti sotto elencati:

- **per il criterio di valutazione A 1** il concorrente deve indicare la composizione della squadra di manutenzione proposta, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Norme tecniche all'Art. 4, descrivendo nel dettaglio:

- ✓ la composizione della squadra in termini di qualifiche, mansioni ed organizzazione del personale;
- ✓ la logistica e la dislocazione della sede operative, del laboratorio e del magazzino.

Devono essere attentamente indicate in merito le motivazioni delle scelte e le modalità operative di dettaglio che supportano la fattibilità della proposta del concorrente.

La composizione della squadra proposta, in caso di aggiudicazione, costituisce impegno contrattuale.

- **per il criterio di valutazione A 2** il concorrente tenendo conto delle previsioni vincolanti del Capitolato Speciale d'Appalto Norme tecniche, in ordine all'esperienza della squadra, deve specificare nel dettaglio il grado di competenza del personale nella squadra in termini di esperienza e tecnologia, producendo i seguenti documenti:

- ✓ Elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio di manutenzione;
- ✓ Curricula Vitae in formato Europeo del personale in elenco, dove vengano specificate precedenti esperienze maturate per attività di installazione o manutenzione nelle tipologie di impianti a cui è destinato il servizio (indicare periodi e committente), evidenziando in particolare esperienze presso altre Concessionarie autostradali o gestori di strade e la tecnologia degli impianti di Pannelli a Messaggio Variabile, SOS, Telecamere sui quali il concorrente è intervenuto;
- ✓ I Curricula Vitae potranno essere arricchiti con Attestati di Formazione sulle tipologie di impianti oggetto del servizio.

La composizione del personale proposta, in caso di aggiudicazione, costituisce vincolo contrattuale.

- **per il criterio di valutazione A 3** il concorrente deve descrivere in dettaglio le modalità di intervento che propone di adottare per assicurare il rispetto dei tempi indicati nel Capitolato Speciale Norme Tecniche riassunti nella tabella sotto riportata e l'eventuale proposta di riduzione del tempo di intervento e risoluzione del guasto, spiegando come ottiene tale risparmio di tempo e compilando una tabella analoga a quella sotto riportata, in cui vengono riportati i minori tempi proposti:

	Localizzazione del guasto	Riparazione provvisoria	Riparazione definitiva
--	---------------------------	-------------------------	------------------------

PMV	2	4	24
SOS	4	24	48
Videosorveglianza	2	4	24
Posta Pneumatica	12	24	48
Citofoni e videocitofoni	2	4	24

L'eventuale riduzione deve essere accuratamente motivata e giustificata, da una sezione specifica nella Relazione.

Le modalità dei tempi di intervento, in caso di aggiudicazione, costituiscono vincolo contrattuale.

- **per il criterio di valutazione A 4** il concorrente deve specificare nel dettaglio le modalità di gestione dei cantieri in autostrada, in termini di programmazione, attivazione, mantenimento e rimozione. Nell'espone le modalità operative, oltre al rispetto delle previsioni del Codice della Strada ed alle altre previsioni contrattuali. Si ricorda che l'allegato A) al Capitolato Speciale d'Appalto norme generali prevede che l'estensione massima del cantiere consentita dalla concessionaria è di 2 km (escludendo la segnaletica di avvicinamento) mentre la distanza minima fra due cantieri successivi è pari a 5 km. Devono essere descritte dal concorrente l'articolazione delle correnti veicolari durante l'esecuzione delle lavorazioni che il concorrente propone di adottare e le modalità di gestione del servizio di guardiania dei cantieri, le motivazioni delle scelte e le modalità operative di dettaglio che supportano la fattibilità della propria proposta.

Le modalità di gestione dei cantieri proposta, in caso di aggiudicazione, costituiranno impegno contrattuale.

- **per il criterio di valutazione A 5** il concorrente deve specificare nel dettaglio mezzi, attrezzature e strumentazione con cui propone di intervenire, producendo un elenco dettagliato ed esaustivo delle dotazioni che l'Impresa intende mettere in campo per l'espletamento delle attività di cui all'appalto, descrivendo anche i criteri in essere per l'omologazione e la verifica del corretto funzionamento degli stessi.

La dotazione proposta, in caso di aggiudicazione, costituisce vincolo contrattuale.

- **per il criterio di valutazione A 6** il concorrente deve specificare nel dettaglio la proposta di piattaforma informatizzata del processo di manutenzione coerente con le previsioni del Capitolato Speciale Norme tecniche, producendo una relazione nella quale siano chiaramente indicate, anche con eventuali schermate esemplificative, le modalità per:

- ✓ la gestione dei rapportini di intervento giornalieri, settimanali, mensili, con la possibilità di eseguire esportazioni in file formato .xls, per successive elaborazioni;
- ✓ la registrazione e gestione dei parametri più significativi per l'analisi della corretta esecuzione del servizio e misura delle prestazioni (ad esempio guasti e anomalie, tempistiche di risoluzione, cantierizzazioni, parametri di funzionamento, aggiornamento dotazioni di scorta, materiale di consumo utilizzato, ecc.), con possibilità di elaborazioni statistiche ai fini della Disponibilità, Affidabilità, Frequenza guasti e anomalie, MTBF, MTRR;
- ✓ l'identificazione in maniera univoca dell'apparecchiatura oggetto di intervento (es. casello, progressiva chilometrica, ecc.) fornendo eventualmente una mappatura in formato GIS di tutte le dotazioni **entro 3 mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto**;
- ✓ l'eventuale sistema di geolocalizzazione dei mezzi.

Tale piattaforma deve consentire l'estrazione di file in formato excel nonché la gestione e registrazione dei parametri più significativi per l'analisi della corretta esecuzione e misurazione del servizio manutentivo ed elaborando statistiche nei termini indicati all'art. 4.9 del nel Capitolato Speciale d'Appalto Norme tecniche.

Il concorrente deve indicare, chiaramente **modalità e tempi di attuazione**. La piattaforma proposta con tutte le caratteristiche esposte, le modalità ed i tempi di attuazione, in caso di aggiudicazione, costituisce vincolo contrattuale.

- **per il criterio di valutazione A 7** il concorrente deve specificare nel dettaglio sia le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti sia la sostenibilità ambientale del parco automezzi messo a

disposizione all'interno dell'appalto, producendo anche un elenco dei mezzi che verranno utilizzati nello svolgimento delle attività ed indicando tipologia di veicolo, targa e classe Euro. In caso di aggiudicazione le proposte in materia di sostenibilità ambientale e di parco mezzi utilizzato costituiscono vincoli contrattuali.

16.4 Il concorrente può, altresì, allegare ogni ulteriore documentazione atta a giustificare e/o chiarire i contenuti riportati in detta relazione.

16.5 Si precisa inoltre che:

- l'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, non deve contenere alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad es. importi, prezzi, etc...), né essere formulata in maniera alternativa o condizionata;
- nessun compenso aggiuntivo o variazione dei prezzi previsti contrattualmente verrà riconosciuta al concorrente in relazione alle proposte presentate;
- le proposte del concorrente aggiudicatario saranno recepite nel contratto quali obblighi ed oneri che l'appaltatore si impegna a rispettare a sue esclusive spese e soggetti a specifica disciplina in caso di inadempimento.

16.6 Tutta la suddetta documentazione, da firmarsi in tutte le pagine, deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. La documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello C) allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere sul valore stimato a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, espressa in cifre e in lettere.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, espressa in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta economica deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 L'aggiudicazione del contratto avviene ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

18.2 Criteri di valutazione

Per individuare l'offerta economicamente vantaggiosa vengono adottati i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi indicati di seguito con i relativi punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi e distinti in base alle due componenti dell'offerta (tecnica ed economica).

A) <u>Componente tecnica dell'offerta</u>	TOT MASSIMO	punti 70
➤ A1 – Organizzazione squadra		punti max 10
➤ A.2 – Competenze del personale nella squadra in termini di esperienza e tecnologia dotazione mezzi		Efficienza punti max 15
➤ A.3 – Modalità e tempi di intervento e risoluzione guasto		punti max 10
➤ A.4 – Gestione cantieri in autostrada		punti max 5
➤ A.5 – Mezzi, attrezzature e strumentazione		punti max 10
➤ A.6 - Piattaforma informatizzata del processo di manutenzione		punti max 15
➤ A.7 - Sostenibilità ambientale		punti max 5
B) <u>Componente economica dell'offerta</u>	TOT MASSIMO	punti 30
➤ B1 criterio quantitativo: ribasso offerto		punti max 30
TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO OFFERTA (A+B)		punti 100

18.3 Modalità di determinazione dei punteggi

Per la determinazione dei coefficienti da attribuire alle singole offerte in relazione a ciascun criterio di valutazione ai fini della determinazione dei punteggi sono adottate le modalità operative di seguito descritte.

18.3.1 Criteri di valutazione qualitativi

L'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi indicati alla lettera A) del punto 18.2 è effettuata da ciascun componente della Commissione, in seduta riservata in modo discrezionale, analizzando separatamente i singoli criteri di valutazione qualitativi indicati al punto 18.2.

Più segnatamente per ogni criterio di valutazione qualitativo ciascun Commissario valuterà l'offerta di ciascun concorrente in base ai parametri indicati nei criteri motivazionali di cui al punto 18.5, attribuendo un coefficiente variabile tra 0 e 1 (da moltiplicarsi poi per il punteggio massimo attribuito al criterio) secondo la seguente scala di valutazione: 1 = eccellente riscontro; 0,8 = buon riscontro; 0,6 = sufficiente riscontro; 0,4 = insufficiente riscontro; 0,2 = scarso riscontro; 0 = nessun riscontro/ proposta del tutto inadeguata. Sarà possibile utilizzare anche valori intermedi.

Per ogni criterio di valutazione una volta terminate le valutazioni verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari a ciascun concorrente. Per l'attribuzione del valore definitivo di ogni criterio qualitativo si procederà alla riparametrazione indicata al punto 18.3.2.

18.3.2 Riparametrazione

- Per ogni criterio qualitativo di cui alla lettera A) si procede come segue:

- a) una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari (**coefficienti provvisori**) al singolo criterio di cui alla lettera A) si procede ad una riparametrazione per trasformare tali coefficienti in **coefficienti definitivi**.

Viene attribuito il coefficiente 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e attribuendo poi proporzionalmente ad esso i coefficienti degli altri concorrenti, secondo la seguente formula:

$$\text{Coeff def } j = \text{Coeff provv } j / \text{Coeff provv }_{\text{max}}$$

Dove:

Coeff def j = coefficiente definitivo del concorrente j -esimo

Coeff provv j = coefficiente provvisorio del concorrente j -esimo

Coeff provv $_{\text{max}}$ = massimo coefficiente provvisorio assegnato

- b) **Vengono, quindi, attribuiti i punteggi dei criteri sulla base dei coefficienti definitivi**, ossia moltiplicando i coefficienti definitivi ottenuti da ciascun concorrente in relazione al criterio di cui alla lettera A) in esame per il punteggio massimo attribuibile al criterio di cui alla lettera A) in esame

$$PCdef_j = \text{Coeff def}_j * WC$$

Dove:

$PCdef_j$ = punteggio definitivo del criterio in esame per il concorrente j-esimo

Coeff def_j = coefficiente definitivo del concorrente j-esimo

WC = il punteggio previsto dal bando per il criterio

18.3.3. Per ottenere il **punteggio dell'offerta tecnica provvisoria** viene eseguita, per ciascun concorrente, la somma di tutti i $PCdef_j$.

$$POT_j = \sum_i PCdef_{ij}$$

18.3.4 Per ottenere il punteggio definitivo dell'offerta tecnica di ciascun concorrente (**POTdef_j**) è prevista anche una ulteriore riparametrazione della somma dei punteggi di tutti i criteri riparametrati di cui alla lettera A) attribuendo al miglior punteggio complessivo ottenuto dopo aver effettuato le riparametrazioni descritte ai punti precedenti il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica applicando la seguente formula.

$$POTdef_j = POT_j / POT_{max} * WT$$

dove

$POTdef_j$ = punteggio definitivo dell'offerta tecnica j-esima

POT_j = punteggio provvisorio dell'offerta tecnica j-esima

POT_{max} = massimo punteggio provvisorio ottenuto dalle offerte tecniche

WT = il punteggio previsto dal bando per la componente tecnica

18.3.5 Criterio di valutazione quantitativo

I coefficienti relativi al criterio quantitativo B1 prezzo indicato alla lettera B) del punto 18.2 vengono attribuiti alle singole offerte utilizzando il metodo bilineare con le modalità di seguito indicate:

- si prevede di assegnare il coefficiente 1 alla miglior offerta presentata (ribasso più conveniente), il coefficiente 0 all'offerta che non presenta ribasso ed il coefficiente 0,85 all'offerta soglia corrispondente al valore medio dei ribassi offerti;
- poi si assegna alle offerte intermedie un coefficiente variabile tra 0 ed 1 ottenuto applicando la seguente formula:

$$C_j \text{ (per } A_j \leq A_{soglia}) = x * (A_j / A_{soglia})$$

$$C_j \text{ (per } A_j > A_{soglia}) = x + (1-x) * (A_j - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})$$

dove

C_j = coefficiente attribuito all'offerta j-esima

A_j = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente j-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte economiche dei concorrenti (ribassi sul prezzo)

$x = 0,85$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Vengono, quindi, attribuiti i punteggi del criterio quantitativo (POEdef_j) in funzione dei coefficienti ottenuti, ossia moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascun concorrente in relazione al criterio B1 per il punteggio massimo attribuibile al criterio B1 applicando la seguente formula:

$$POEdef_j = \text{coeff B1}_j * WC_{B1_{max}}$$

dove

coeff B1_j = coefficiente, variabile, da 1 a zero, ottenuto dal concorrente j-esimo

$WC_{B1_{max}}$ = il punteggio previsto nel bando di gara per il criterio quantitativo B1.

18.4 Soglia di ammissibilità dell'offerta tecnica

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del D. Lgs 50/2016 è prevista una soglia al di sotto della quale l'offerta tecnica del concorrente non è ritenuta soddisfacente rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante, per cui non si provvederà alla valutazione dell'offerta economica.

Per essere ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti devono ottenere **nella valutazione riparametrata finale** dell'offerta tecnica un **punteggio**

complessivo compreso tra 30 e 70 punti. Il mancato raggiungimento della soglia di 30 punti comporta, pertanto, la non ammissione alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche.

18.5 Criteri motivazionali

In relazione a ciascun criterio di valutazione qualitativo sono di seguito indicati gli specifici aspetti che devono essere oggetto di valutazione in maniera puntuale e concreta da parte della Commissione (criteri motivazionali) e che, conseguentemente, devono essere descritti puntualmente dal concorrente in apposite sezioni della relazione facente parte dell'offerta tecnica come indicato al punto 16.3. Tali aspetti consentono di definire i livelli qualitativi offerti e di correlare agli stessi un determinato punteggio.

Criteri di valutazione A1 e A2: la Commissione deve valutare la preparazione in termini di organizzazione, di preparazione e di esperienza del concorrente, nonché le modalità di esecuzione che lo stesso si impegna a porre in essere.

In particolare:

- **per il criterio A 1 - Organizzazione squadra:** la Commissione deve valutare la capacità del concorrente nell'organizzare una squadra che possa eseguire effettivamente ed a regola d'arte le attività indicate nel Capitolato Norme tecniche all'Art. 4, intervenendo con efficacia ed efficienza sia per il servizio di manutenzione programmata, sia per quella di manutenzione correttiva. L'organizzazione della squadra deve anche tener conto della possibilità di dover eseguire attività non programmabili che dovessero essere richieste nel corso dell'esecuzione del contratto;
- **per il criterio A 2 – Competenza del personale nella squadra in termini di esperienza e tecnologia:** fermo restando che costituisce condizione contrattuale l'impiego di personale che abbia almeno un'esperienza triennale nella manutenzione delle tipologie di impianti a cui è destinato il servizio oggetto di gara e delle tecnologie sottese, la Commissione deve apprezzare l'effettiva esperienza del personale in merito alle tipologie di impianti a cui è dedicato il servizio di manutenzione e alle tecnologie che sono alla base dei suddetti impianti, desumibile dall'elenco del personale coinvolto nel servizio di manutenzione, e dai relativi Curricula Vitae in formato Europeo. Particolare apprezzamento deve essere riservato a precedenti esperienze ultratriennali ed a esperienze maturate per attività di installazione o manutenzione presso altre Concessionarie autostradali o gestori di strade, in particolar modo per impianti di Pannelli a Messaggio Variabile, SOS, Telecamere. I Curricula Vitae e gli Attestati di Formazione conseguiti per le tipologie di impianti oggetto del servizio;
- **Criterio di valutazione A 3 - Tempo di intervento e risoluzione del guasto:** la Commissione deve valutare le modalità proposte dal concorrente per assicurare il rispetto dei tempi di intervento e risoluzione del guasto previsti nel Capitolato Speciale Norme Tecniche, apprezzando le eventuali condizioni migliorative (riduzione tempi) rispetto alle prescrizioni previste nel Capitolato medesimo, sia in merito al tempo di intervento che di risoluzione del guasto;
- **Criterio di valutazione A 4 - Gestione cantieri in autostrada:** la Commissione deve valutare la capacità e le modalità di programmazione, attivazione, mantenimento e rimozione dei cantieri installati sulla piattaforma autostradale, nel rispetto degli standard di sicurezza di esecuzione lavori in presenza di traffico apprezzando in modo particolare l'articolazione delle correnti veicolari che massimizzi il numero delle correnti in esercizio durante l'esecuzione delle attività e le modalità di gestione operative del servizio di guardiania che potenzino i livelli di controllo e sorveglianza degli impianti segnaletici di cantiere;
- **Criterio di valutazione A 5 – Mezzi, attrezzature e strumentazione:** la Commissione deve valutare l'effettiva strutturazione e capacità del concorrente analizzando le dotazioni che l'Impresa intende mettere in campo per l'espletamento delle attività;
- **Criterio di valutazione A 6 - Piattaforma informatizzata del processo di manutenzione:** la Commissione deve valutare l'adeguatezza della proposta del concorrente di messa a disposizione della Stazione Appaltante di una adeguata piattaforma informatizzata del processo di manutenzione con accesso via WEB nei tempi e con i contenuti previsti nel Capitolato Speciale Norme Tecniche, apprezzando anche la messa a disposizione di un sistema di geolocalizzazione dei mezzi.

- **Criterio di valutazione A 7 - Sostenibilità ambientale:** la Commissione deve valutare l'effettiva attitudine del concorrente a porre particolare attenzione alla sostenibilità ambientale con riferimento allo smaltimento dei rifiuti prodotti ed al parco mezzi, considerando i mezzi dichiarati nella relazione tecnica e privilegiando le classi Euro superiori e l'uso di veicoli elettrici o ibridi.

Quanto proposto dai concorrenti per ciascun criterio viene valutato dalla Commissione anche tenendo conto di:

- chiarezza, sinteticità e completezza tecnico descrittiva delle analisi svolte dal concorrente in relazione a ciascun aspetto oggetto di valutazione,
- livello di definizione ed adeguatezza tecnica delle soluzioni proposte dal concorrente nonché la dimostrazione della loro effettiva efficacia, fattibilità e sostenibilità,
- adeguata considerazione dei vincoli specifici di esecuzione delle lavorazioni oggetto di affidamento nel contesto autostradale.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della stazione appaltante in Torino, Via Bonzanigo n. 22 il giorno 26 luglio 2018 alle ore 10:00 e, vi potrà partecipare chiunque vi abbia interesse. Esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti, potranno fare osservazioni durante le sedute di gara. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplici uditori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti dall'organo di gara in occasione della seduta pubblica sopra indicata ovvero, in assenza della comunicazione da parte dell'organo di gara, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare/proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservare la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 18.4.

In seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Si precisa, che per tutte le operazioni aritmetiche effettuate, la commissione arrotonda gli importi alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale ha un valore compreso tra zero e quattro, l'arrotondamento è per difetto (ossia non si tiene conto della quarta cifra decimale); se invece il quarto decimale ha un valore compreso tra cinque e nove l'arrotondamento è per eccesso (ossia la terza cifra decimale passa all'unità superiore).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito dell'operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato dall'art. 97 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta che appaia anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, viene formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, viene svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 20.000,00. La stazione appaltante comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto, che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR - Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Torino, 13 giugno 2018

S.A.T.A.P. S.p.A.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Natalino Valter Re

(doc firmato in originale)

Allegati:

- Mod. A) Domanda di Partecipazione;
- Mod. B) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Mod. C) Modello per offerta economica.